



RdB/CUB PI Coordinamento Nazionale
Ministero Giustizia
Tel. 06-68852737 – Fax 06-68192511
info@giustizia.rdbcub.it

www.stato.rdbcub.it



**Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio Primo - Affari Generali**

**Alla Procura Generale della Repubblica
di Roma**

**Alla Procura della Repubblica
di Roma**

**Oggetto: Permessi retribuiti ex art. 18 e assenze per malattia ex art. 21 CCNL
16 maggio 1995 nelle ipotesi di visite mediche o specialistiche.**

La scrivente O.S. è costretta a lamentare l'ennesima mistificazione dei lavoratori dell'amministrazione giudiziaria perpetrata con una paradossale interpretazione delle norme contrattuali.

Recentemente la Dirigenza della Procura della Repubblica di Roma ha inteso regolamentare la materia di cui all'oggetto diramando al personale la circolare N. 1/05 del 7 gennaio u.s. (**ALLEGATO 1**)

La disposizione di servizio, assunta con rigida e puntuale applicazione della nota ministeriale (risposta a quesito) N. 116/1/10599 del 22-11-04 (**ALLEGATO 2**), impone al personale della Procura "di fornire, ai fini della giustificazione dell'assenza e della sua riconduzione al trattamento di malattia, **la prova dell'impossibilità di effettuare le visite o gli accertamenti al di fuori dell'orario di lavoro, nonché la certificazione medica che prescrive le visite o gli accertamenti**, unitamente a quella rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante l'effettuazione dei medesimi".

Come segnalato anche nella nota ministeriale e dall'ARAN con parere dell'8 luglio 2004, l'orientamento giurisprudenziale consolidato riconduce nell'ambito dell'istituto della malattia le assenze dovute ad accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche, nonché le prestazioni specialistiche e, pertanto, il dipendente legittimamente può assentarsi per tali motivazioni utilizzando il citato istituto.

In alternativa alle assenze per malattia i dipendenti del Comparto Ministeri possono utilizzare anche i permessi retribuiti di cui all'art. 18, comma 2°, del CCNL 16-05-95, come espressamente indicato al punto 3 dell'allegato A del CCNL integrativo del 22-10-97.

E' pertanto evidente che se dette assenze sono riferite alla malattia, ne devono seguire l'intera disciplina contrattuale e, in particolare, quanto stabilito al punto 5, lett. e, dell'allegato A del Contratto 22-10-97 integrativo del CCNL 16 maggio 1995: "**gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 21 del CCNL**".

Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base del Pubblico Impiego

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma - tel. 06/762821 r.a. - fax 06/7628233 - sito web: www.rdbcub.it

Tale statuizione negoziale (apparentemente ultronea) è stata concordata dalle parti con una precisa finalità: eliminare ogni arbitraria, diversa (e fantasiosa) interpretazione delle norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti del Comparto Ministeri.

Dall'attenta lettura dell'art. 21 del CCNL 16-05-95 **non si rileva alcun obbligo** per il lavoratore di dimostrare l'oggettiva impossibilità di eseguire le visite e gli accertamenti specialistici al di fuori dell'orario di servizio, nulla viene detto sulla necessità di produrre la certificazione medica che prescrive le visite o gli esami diagnostici.

Il Contratto di lavoro impone invece al dipendente di comunicare tempestivamente all'ufficio di appartenenza l'assenza per malattia (visita medica o specialistica) e di produrre con le modalità e nei termini stabiliti dal comma 9° del citato art. 21 del CCNL, idoneo certificato medico di giustificazione dell'assenza (certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione).

Per tutte le considerazioni svolte e per una più puntuale e corretta applicazione delle norme contrattuali, la RdB P.I. chiede:

- alla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia di diramare agli uffici dipendenti, previa rivalutazione del parere espresso in data 22-11-04 sul quesito posto dalla Procura Generale della Repubblica di Roma, un'apposita circolare sulla materia per scongiurare eventuali disagi ai lavoratori interessati derivanti da non univoche applicazioni delle relative norme contrattuali;
- alla Dirigenza della Procura della Repubblica di Roma di revocare la circolare di servizio N. 1/05 del 7 gennaio 2005 nella parte in cui è richiesto ai dipendenti di fornire la prova dell'impossibilità ad effettuare le visite o gli accertamenti al di fuori dell'orario di servizio, nonché di produrre la certificazione medica che prescrive le visite o gli accertamenti.

In assenza di un puntuale e tempestivo riscontro, la scrivente RdB P.I. si vedrà costretta ad assumere le conseguenti azioni legali per la tutela dei lavoratori interessati.

Distinti saluti.

Roma 17 gennaio 2005

p/Esecutivo Nazionale Giustizia
Giovanni Martullo